



Diritto civile

Corso P-Z


Lezione 24

Risoluzione per inadempimento

Prof. Giovanni Pascuzzi

www.giovanipascuzzi.eu





I mille volti dell'inadempimento

- Circostanze
- Natura della prestazione inadempita
- Modalità di condotta dell'inadempiente
- Adempimento parziale
- Inadempimento che continua nel tempo

Situazione della parte che ha subito l'inadempimento

- Scelta tra domanda di adempimento e di risoluzione
- Presupposti della domanda di
 - adempimento (meno rigidi)
 - risoluzione (più rigidi)
- Reversibilità della scelta compiuta
 - Reversibilità scelta adempimento
 - Irreversibilità scelta per la risoluzione
- In ogni caso: risarcimento del danno

Situazione della parte che ha subito l'inadempimento

1453. Risolubilità del contratto per inadempimento. —

1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno
2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Legittimazione all'iniziativa risolutoria

- Parte protetta, ovvero quella che ha subito l'inadempimento
- Si può disporre del diritto alla risoluzione quando l'inadempimento si è verificato
- Dubbio che si possa disporre prima che l'inadempimento si sia verificato

Presupposti della risoluzione

- Inadempimento
 - Ingiustificato
 - Imputabile
 - Grave

Presupposti della risoluzione

- A) Inadempimento: Obiettiva inattuazione o difettosa attuazione della prestazione contrattuale
- Non necessario provare che ci sia anche un danno
 - Prova superflua per domanda di inadempimento
 - Prova necessaria per domanda di risarcimento del danno

Presupposti della risoluzione

- A1) Inadempimento ingiustificato
- Si possono eccepire cause di giustificazione:
 - Mancata cooperazione del debitore
 - Tolleranza verso l'inadempimento (es.: contr. durata)
 - Eccezione di inadempimento (1460. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto).
 - 2. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Presupposti della risoluzione

- A2) Inadempimento imputabile
- Imputabilità è requisito necessario (oltre che come titolo di responsabilità e risarcimento) come causa di risoluzione
- Giurisprudenza: tesi soggettiva
- Dottrina: tesi oggettiva. E' sufficiente che ci sia inadempimento

Presupposti della risoluzione

- A3) Inadempimento grave

1455. Importanza dell'inadempimento. —

1. Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra

Presupposti della risoluzione

- A3) Inadempimento grave
- Ratio di proporzionalità: prevenire comportamenti pretestuosi (chiedere la risoluzione per trascurabili inesattezze)
- Altro esempio di principio di buona fede contrattuale

Presupposti della risoluzione

- A3) Inadempimento grave
- Valutazione caso per caso
 - Criterio oggettivo
 - (funzione e peso che la prestazione inadempita ha nel quadro dell'economia complessiva del rapporto).
 - Criterio soggettivo
 - (fondato sull'interesse della vittima dell'inadempimento: può sovvertire gli esiti del criterio oggettivo)

Vie per giungere alla risoluzione

- Risoluzione giudiziale
- Risoluzione di diritto

Risoluzione giudiziale

- Implica processo
 - Sfocia in sentenza costitutiva che ha effetto risolutorio
- Effetti della domanda
 - L'attore non può mutarla in domanda di adempimento: 1453, comma 2
 - L'inadempiente, una volta ricevuta la citazione, non può più adempiere la propria obbligazione: 1453, comma 3

1453. Risolubilità del contratto per inadempimento. —

1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno
2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
3. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Risoluzione di diritto

- Diffida ad adempiere
- Clausola risolutiva espressa
- Termine essenziale
- Non è escluso che la vicenda approdi in giudizio, ma la sentenza avrà natura meramente dichiarativa

Risoluzione di diritto: diffida ad adempiere

- Devono esistere i presupposti (Ingiustificatezza, Imputabilità, Gravità)
- 1454: Negozio unilaterale, ricettizio, formale
- 2 elementi
 - Intimazione ad adempiere entro congruo termine
 - Dichiarazione di intenzione risolutoria
- Automatismo e irreversibilità dell'effetto risolutorio (scaduto il termine non ci può essere adempimento tardivo, né il termine può essere prorogato)

1454. *Diffida ad adempiere.* —

1. Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.
2. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.
3. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Risoluzione di diritto: clausola risolutiva espressa

1456. *Clausola risolutiva espressa.* —

1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Risoluzione di diritto: clausola risolutiva espressa

- 1456: clausola che prevede la risoluzione se una specifica obbligazione resta inadempita
- 2 requisiti
 - Previsione **ESPRESSA** dell'effetto risolutorio
 - Indicazione specifica delle obbligazioni il cui inadempimento conduce alla risoluz.
- Inadempimento deve essere ingiustificato ma non necessariamente grave
 - Valutazione sulla gravità già stata fatta dalle parti

1456. *Clausola risolutiva espressa.* —

1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

Risoluzione di diritto: clausola risolutiva espressa

- Il contratto si risolve solo se la vittima dell'inadempimento dichiara di volersi avvalere della clausola: 1456, comma 2
 - Non è previsto un termine entro cui dichiarare di volersi avvalere della clausola: fino a quel momento l'altra parte può adempiere
- Negozio unilaterale, recettizio, informale
- Eventuale rinuncia
 - Espressa
 - Tacita

1456. *Clausola risolutiva espressa.* —

1. I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

2. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.



Risoluzione di diritto: termine essenziale

1457. Termine essenziale per una delle parti. —

1. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

2. In mancanza, il contratto s'intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

Risoluzione di diritto: termine essenziale

- 1457
- Oggettivamente essenziale: se dopo la scadenza la prestazione non avrebbe più utilità per il creditore
- Eventuale dichiarazione di persistente interesse alla prestazione
 - Onere di dichiarare nei 3 gg che si intende ugualmente esigere la prestazione

1457. Termine essenziale per una delle parti. —

1. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni.

2. In mancanza, il contratto s'intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.